

N. ... **R.G. Trib.** (generato per separazione dal RGT ...)

N. ... R.G. N.R.

N. 1080 /2021 SENT

Data del deposito

Data irrevocabilità

N. _____ Reg. Es

N. _____ C.P.

Redatta scheda il

Comunicato alla PG

V.to il

Comunicato al P.M. (art 15 reg)

Il _____



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI ALESSANDRIA

SEZIONE UNICA PENALE

Il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati

Dott.ssa Maria Teresa Guaschino Presidente

Dott. Gianluigi Biasci Giudice estensore

Dott.ssa Martina Tosetti Giudice

alla pubblica udienza del **23 giugno 2021** ha pronunciato e pubblicato la seguente

SENTENZA

nei confronti di

Tizia, nata in ... il ..., dichiaratamente domiciliata presso la residenza in ..., difesa di fiducia dall'Avv. ... del Foro di ...

IMPUTATA

(unitamente a Tizio, giudicato separatamente)

a) *Delitto p. e p. dagli artt.110,113 c.p.,217 prima parte n. 4 e 224 n. 1 e n. 2 del r.d. n. 267 del 1942, perché, in concorso o colposa cooperazione tra loro, nella contestuale qualità di soci e componenti del consiglio di amministrazione – fino al 1/9/15 – e Tizio amministratore unico e liquidatore da tale data al fallimento - della STELLA COSTRUZIONI SRL con sede in ..., dichiarata fallita dal tribunale di Alessandria con sentenza del 22/12/16, aggravavano il dissesto con grave colpa ed inosservanza degli obblighi di legge a partire dall'esercizio 2013 come segue:*

con la società in crisi finanziaria, deliberavano distribuzione di utili ai soci – attraverso ripartizione di riserve straordinarie – per euro 22.000 nel corso dell'esercizio 2013, che chiudeva con una perdita di euro 29.255 e con riduzione del patrimonio netto da euro 63.199 – alla fine del 2012 – ad euro 11.946 – alla fine del 2013;

deliberavano di corrispondere all'amministratore Tizio un compenso lordo annuo di euro 17.340 il 9/1/13, di euro 20.790 il 10/1/14 e di euro 21.480 il 9/1/15 (tanto che il bilancio al 31/12/15 chiudeva con l'azzeramento del capitale sociale);

proseguivano improvvidamente l'attività della società nonostante l'irrecuperabilità di crediti verso clienti a partire dall'esercizio 2014;

omettevano di convocare senza indugio l'assemblea per l'adozione dei provvedimenti urgenti di cui agli artt. 2482 ter, 2484 e 2485 c.c. sin almeno dalla fine dell'esercizio 2014; in ..., nella data della dichiarazione di fallimento;

b) *Delitto p. e p. dagli artt.110 c.p.,223 secondo comma n. 1 r.d. n. 267/42 – in riferimento all'art.2634 c.c. - perché, in concorso tra loro, cagionavano, aggravavano, concorrevano a cagionare o ad aggravare il dissesto societario nella qualità di cui a capo che precede ed altresì proprietari pro quota al 50% dell'immobile di ... – avendo un interesse in conflitto con quello della società e al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o altro vantaggio, compivano o concorrevano a compiere atti di disposizione dei beni sociali con danno patrimoniale per la società stessa e, in particolare:*

effettuavano, a partire dal 2013, con la società in crisi finanziaria, una serie di lavori di ristrutturazione dell'immobile di proprietà senza pagarli – e senza esercitare alcuna attività per la riscossione contro se medesimi – fino almeno alla concorrenza di euro 67.500, rappresentati da fatture emesse nei confronti di Tizia per euro 45.000 e da fatture da emettere

*nei confronti della medesima per euro 22.500; nonché continuando a pagare a Tizia il canone di locazione dell'immobile, ove aveva sede la società;
in ..., nella data della dichiarazione di fallimento;*

c)delitto p. e p. dagli artt. 110 c.p.,216 prima parte n. 1 e 223 comma primo r.d. n. 267/42,perché,in concorso tra loro, nelle qualità di cui ai capi che precedono, dissipavano o distraevano le ragioni di credito derivanti dalle prestazioni di ristrutturazione di cui al capo b),mancando di attivare ogni iniziativa per la loro riscossione ed obliterando senza giustificazione, con una nota di credito di euro 30.000, parte del credito medesimo; in ..., nella data della dichiarazione di fallimento;

*d)delitto p. e p. dagli artt. 110 c.p.,216 terzo comma e 223 comma 1 r.d. n. 267/42,perché,in concorso tra loro e nella stessa qualità di cui ai capi che precedono, in pieno stato di dissesto ed in un contesto – quello sub b) - in cui avrebbero potuto ricorrere ad una compensazione dei rispettivi crediti, al fine di favorire - a danno degli altri – il creditore chirografario Tizia, eseguivano pagamenti a suo favore, continuando a versare regolarmente il canone di locazione (oltre 400 euro mensili) dell'immobile di ... fino alla data di fallimento;
Alessandria, il 22/12/16;*

*e)delitto p. e p. dagli artt. 110 c.p.,223 secondo comma n. 1 r.d. n. 267/42,perché,in concorso tra loro e nelle qualità già descritte, aggravavano il dissesto societario con la commissione dei fatti di cui all'art. 2621 c.c. e, in particolare, nei bilanci a partire da quello dell'esercizio 2014, esponevano crediti verso clienti – che avrebbero dovuto essere correttamente svalutati – in realtà inesigibili perché oggetto di contestazione in toto;
..., 22/12/16;*

con l'aggravante di cui all'art.219 cpv. n. 1 r.d. n. 267/42 dei più fatti di bancarotta

In cui è persona offesa dal reato, non costituita parte civile:

STELLA COSTRUZIONI SRL, in persona del Curatore Dott. Caio

.....

Conclusioni del P.M: previa concessione delle circostanze attenuanti generiche in misura prevalente sulla contestata aggravante per l'incensuratezza dell'imputata, la

non eccessiva entità del passivo ed il buon comportamento processuale, operata la riduzione per il rito, condannare l'imputata alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione, oltre alle pene accessorie di cui all'art. 216 ult.co. L.F. per pari durata della pena principale.

Conclusioni della Difesa: emettersi sentenza di assoluzione dell'imputata per carenza dell'elemento psicologico

RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

In forza di decreto che dispone il giudizio del 5.10.2018 l'imputata, in uno con il signor Tizio, è stata chiamata a rispondere dei reati di cui alle lettere a) e b) del capo di imputazione.

Escussi i testi Dott. Caio, Curatore del Fallimento, e dott. Mevio, a seguito di contestazione suppletiva da parte del PM è stata stralciata la posizione di Tizio, nei cui confronti è stata pronunciata sentenza ex art. 444 cpp, mentre Tizia ha formulato istanza di giudizio abbreviato condizionato all'acquisizione di consulenza di parte ovvero dell'esame del consulente dott. Sempronio.

Amnesso il rito abbreviato nei termini sopra esposti, acquisita la consulenza del Sempronio senza che fosse necessario procedere all'esame del consulente, acquisito altresì il fascicolo del Pubblico Ministero, le parti hanno quindi discusso e concluso come riportato in epigrafe; all'esito è stata pronunciata sentenza mediante lettura del dispositivo per le ragioni che seguono.

La complessità del capo di imputazione richiede che i singoli punti che lo compongono siano in questa sede partitamente disaminati.

Per quanto concerne la lettera a), all'imputata è contestato il fatto di aver colposamente, nella sua qualità di socia e componente del consiglio di amministrazione della STELLA COSTRUZIONI SRL (di seguito STELLA), concorso a cagionare od aggravare il dissesto della società con inosservanza degli obblighi alla stessa imposti dalla legge.

Risulta dalla disamina delle relazioni ex art 33 LF e delle visure camerali agli atti il fatto che l'imputata, nominata Amministratore Unico della STELLA con

delibera assembleare del 27 maggio 2010, è stata con successiva delibera del 27 settembre 2010 nominata membro del Consiglio di Amministrazione della società unitamente a Tizio, carica che ha ricoperto fino al 1° settembre 2015, ossia sino a quando l'assemblea, a seguito delle dimissioni rassegnate con effetto immediato dall'imputata, ha deliberato la nomina di un amministratore unico nella persona di Tizio. Tali fatti sono stati confermati all'udienza del 4.11.2020 dal Curatore Dott. Caio, il quale ha illustrato, confermandolo interamente, il contenuto delle relazioni ex art. 33 L.F. dal medesimo predisposte: *“Inizialmente la società era amministrata da un amministratore unico nella persona di Tizia; successivamente, con assemblea del 27 settembre del 2010 l'amministrazione era stata data in capo a due amministratori, Tizio e Tizia, due amministratori in via disgiunta. Nel 2015, il primo settembre, a seguito delle dimissioni rassegnate con effetto immediato da Tizia, dalla carica di amministratore, l'assemblea ha nominato come amministratore unico Tizio. Poi per chiudere i passaggi dell'amministrazione/liquidazione, la società era stata messa in liquidazione e il liquidatore era stato nominato Tizio”*.

Inquadro nei termini sopraindicati l'ambito di operatività di Tizia all'interno della STELLA, il Curatore ha quindi proceduto ad illustrare la situazione finanziaria della società, segnatamente evidenziando come la *“situazione del reddito”* consti di tre parametri: il ROE, ossia la capacità dell'impresa di produrre reddito, indice in relazione al quale dal 2012 la STELLA ha registrato un blocco dei flussi di reddito; il ROI, ossia la redditività operativa dei capitali investiti e quindi capacità dell'impresa di produrre reddito con l'attività caratteristica, in relazione al quale solo per i primi due anni si è registrata una buona performance da parte della società; il ROS, ossia il ritorno sulle vendite, indice della capacità dell'impresa di fare guadagni, in relazione al quale si è registrata una progressiva riduzione dell'indice durante tutta la vita della società, variato dal 33,8% del 2010 al 5,6% del 2014, fino ad un indice negativo nel 2015. Per quanto concerne invece la situazione finanziaria, il Curatore ha evidenziato come si sia rilevata una progressiva riduzione dell'indice di liquidità a partire dal 2012, fino al 2015, come non vi siano state esposizioni bancarie e come la STELLA si sia finanziata con il debito commerciale di breve periodo, ciò a prova del fatto che dal 2013 la società

non pagava più regolarmente i fornitori e, più in generale, i debiti dell'attività commerciale. Infine per quanto concerne la situazione patrimoniale, il Curatore ha evidenziato la sussistenza di una sostanziale sottocapitalizzazione, segnatamente sottolineando come la STELLA abbia finanziato l'attività con il capitale "di debito", e in misura molto limitata, con mezzi propri e come la struttura fosse già "squilibrata" negli anni 2011 e 2012 in relazione al rapporto tra patrimonio netto e attivo patrimoniale, con un forte calo negli anni successivi.

Il teste ha quindi collocato la situazione di crisi della società già nel "2013, 2012-2013": *A tal proposito volevo apportare quello che mi è stato dichiarato da Tizio in sede dell'incontro del 13 gennaio 2017- 16 febbraio 2017, ho avuto due incontri, Tizio mi ha detto che una delle cause della crisi è dovuta al mancato incasso della somma di euro 48.787 nei confronti del signor Marte, somma che è stata correttamente svalutata nell'anno 2013, a bilancio, quindi noi troviamo una posta straordinaria di onere, quindi che ha portato ad una perdita, ad una perdita di esercizio di 29.000 euro, anche Tizio mi ha dichiarato che effettivamente le prime difficoltà, le prime avvisaglie, sono state manifestate con la perdita di questo credito".*

Venendo a descrivere la condotta tenuta dal Consiglio di Amministrazione a fronte della prefata situazione, il Curatore ha riferito come, nonostante l'appostazione della ridetta sopravvenienza passiva emergesse dal bilancio 31/12/2013 e nonostante la mancata riscossione da parte della STELLA del predetto credito nei confronti di tale Marte e, pertanto, pur a fronte della certa sussistenza di una situazione di crisi, alla fine del 2013 gli amministratori, traendo i relativi importi dalla riserva, abbiano comunque deliberato la distribuzione di dividendi ai soci per 22.000 euro, con significativa riduzione del patrimonio netto e l'accumulo di una perdita di circa 30.000,00 euro.

Si riporta, sul punto, stralcio di quanto riferito dal Curatore: *"Allora, intanto rilevo che, per fare il discorso completo, il patrimonio netto al 31 dicembre 2013 ammontava a, nonostante la perdita, ammontava a circa 12.000 euro. In quegli anni lì sono stati distribuiti comunque dividendi, al termine dell'anno 2013 la società aveva deliberato dividendi per complessivi 22.000 euro, che sono stati poi effettivamente distribuiti nei primi mesi dell'anno 2014".*

Dalla disamina dei libri sociali risulta poi, con riferimento agli anni 2013,2014 e 2015, l'avvenuta liquidazione dei compensi in favore degli Amministratori, così come illustrato dal Curatore in sede di esame: *“dal libro giornale è possibile riscontrare quelli che sono i pagamenti dei compensi netti in favore dell'amministratore, quindi vado a verificare, si può andare a verificare dalla lettura del libro giornale quanto l'amministratore ha prelevato dei denari dalla banca o dalla cassa, per quanto riguarda i compensi lordi invece facciamo riferimento al libro assemblee perché comunque affinché da un punto di vista fiscale siano deducibili i compensi dell'amministratore è necessario che gli stessi siano deliberati dall'assemblea. Io nel 2014 ho potuto verificare il 10 gennaio del 2014 un compenso lordo in favore di Tizio di 20.790, il 9 gennaio 2015 è stato deliberato un emolumento lordo di 21.480, nel... 2016 invece niente, non è stato deliberato... ce ne sono vari. Nel 2013, il 9 gennaio del 2013 deliberato un emolumento di 17.340... Dalla ricostruzione del libro giornale ho potuto verificare tutti i pagamenti dei compensi in favore di Tizio e, come dicevo prima sono compensi naturalmente netti, la differenza tra i due importi sono le imposte, la ritenute fiscali e le ritenute previdenziali, sul netto, nell'anno 2014 Tizio ha prelevato una somma di 14.125, nel 2015 12.022, nel 2016 di 1907. Naturalmente le due cifre si discostano perché c'è il delta rappresentato dalle ritenute fiscali previdenziali.*

Detta liquidazione in favore degli amministratori, come illustrato dal Curatore del Fallimento, risulta peraltro essere stata disposta anche nel 2015, ossia nell'anno che ha visto l'azzeramento del capitale sociale, con una gestione negativa per 31.000 euro.

Con riferimento all'anno 2014, il Curatore ha poi illustrato la condotta tenuta dagli amministratori nella gestione della società ad uno specifico episodio, ossia al fatto che gli stessi, anziché svalutare un credito interamente contestato o, comunque, iscriverlo in un fondo di svalutazione crediti, lo abbiano invece iscritto nel bilancio 2014 nella sua integralità: *“È un credito, nei confronti della signora Tita, è un credito che è iscritto a bilancio per 36.312,64, è un credito che sorge...un credito che è sorto a seguito dell'emissione di due fatture, la prima è la numero 8 del 5 luglio 2014, di 29.421,60, la seconda è la fattura numero 19 del 30 settembre 2014, di 6891,04. La particolarità di questo credito è che al termine della mia attività di curatore*

non sono riuscito a incassare questo credito. .. Tutto nasce nel 2014, quando la signora Tita cita la STELLA e quindi intenta una causa nei confronti della STELLA per difformità dei lavori rispetto alle previsioni contrattuali, per mancanza, per fatturazione di taluni lavori che poi in realtà non erano stati fatti, secondo naturalmente la signora Tita, tra i quali viene citata il trasporto dei detriti alla discarica e lo smaltimento degli stessi se non ricordo male, è una causa del 2014... Considerato che come curatore avrei dovuto sostenere le spese del ctu, le spese del legale, la procedura fallimentare non avrebbe avuto nessun beneficio finanziario nel proseguire questa causa, quindi nel programma di liquidazione io ho espressamente chiesto al comitato dei creditori di essere autorizzato a rinunciare a proseguire ogni qualsivoglia azione per il recupero del credito vantato nei confronti della signora Tita, al fine di evitare di sostenere costi al fronte di un risultato potenzialmente negativo per la procedura, quindi poteva esserci anche un risultato di piccolo importo positivo per la procedura, ma a seguito di costi, la procedura comunque avrebbe avuto un risultato negativo. Quindi, per riepilogare, torniamo indietro, credito nei confronti della signora Tita o iscritto a bilancio nel 2014 per 36.000 euro, credito che nel 2014 era già oggetto di contestazione da parte della signora Tita, e per il quale nel 2014 era già stata avviata una ctu dal tribunale di Imperia, perché era stato intentato sul tribunale di Imperia.

Alla luce di tali elementi, inquadrata nei termini sopra indicati, sotto il profilo oggettivo, la condotta ascritta all'imputata nella sua duplice veste di socia e di membro del Consiglio di Amministrazione, in uno col coniuge Tizio, della soc. STELLA, poi dichiarata fallita dal Tribunale di Alessandria con sentenza del 22/12/16, ritiene il Tribunale possa affermarsi la penale responsabilità della stessa in ordine al reato ascritte.

Atteso che il reato di bancarotta semplice, tanto con riferimento all'art 217 L.F. quanto in relazione all'art 224 L.F, risulta contestato a titolo di colpa e non di dolo, giusto il richiamo all'art 113 cp, ritiene il Tribunale che, con riferimento all'art 217 L.F., sussista la gravità della colpa in relazione alla condotta tenuta dall'imputata nella sua duplice veste ut *supra* evidenziata.

Se invero tanto la distribuzione dei dividendi in favore dei soci quanto la liquidazione dei compensi in favore degli amministratori costituiscono attività di

per sé giuridicamente lecite sotto il profilo astratto per il caso in cui si versi in presenza di un'impresa che si trovi ad operare in condizioni di "buona salute" sul mercato, connaturata cioè da un margine positivo in termini di produzione di guadagni ed utili con riferimento al rapporto tra attività e passività di esercizio, a conclusioni opposte deve invece giungersi qualora, come nel caso di specie, la società versi in una situazione di crisi oggettiva e certa, sì che la scelta di provvedere ugualmente tanto alla distribuzione degli utili, attingendo alla riserva straordinaria della società, quanto alla liquidazione dei compensi in favore degli amministratori, non può ritenersi sintomatica di diligenza nella gestione dell'attività da parte del Consiglio di Amministrazione, configurando, al contrario, manifesta espressione di quella colpa grave che, sotto il profilo del coefficiente psicologico del reato, connatura il delitto cui alla lettera a) del capo di imputazione.

Ciò tenuto altresì conto del fatto che non emerge la presenza di soci ed amministratori della società STELLA diversi dall'odierna imputata e dal coniuge Tizio, i quali pertanto, pur versando la società già a partire dal 2013 in una situazione di crisi della società che a distanza di neppure tre anni avrebbe portato alla dichiarazione di fallimento della stessa, hanno proceduto ad una liquidazione in favore di se stessi tanto dei dividendi, quali soci, quanto degli emolumenti, in veste di amministratori.

Per quanto concerne segnatamente la distribuzione dei dividendi deliberata in sede di chiusura del bilancio 2013 in favore di se stessa e del Tizio, quali soci della società, posto che il Curatore ha collocato l'esistenza di una oggettiva situazione di crisi dell'impresa proprio nel 2013, da ritenersi grave al punto che il Curatore medesimo, sotto il profilo patrimoniale, fa riferimento ad "*indice di indipendenza*" che "*dal 2013 di nuovo scende, quindi abbiamo nel 2010 un 24%, poi va a 31, 32 nel 2012, scende a 7 ne 2013, poi a 9 nel 2014, nel 2015 addirittura non è calcolabile*", fino poi a condurre, in breve tempo alla dichiarazione di fallimento della società, ritiene il Tribunale trattarsi di una scelta gravemente imprudente da parte dei

soci/amministratori, ciò proprio in ragione della precipua situazione in cui, sotto il profilo patrimoniale e finanziario, versava in allora la STELLA.

Tale scelta, quantunque, si è detto, pienamente legittima sul piano astratto, in concreto non può ritenersi prudentiale in quanto pare non tenere conto del mancato incasso da parte della STELLA, di suo già sottocapitalizzata, della somma di euro 48.787, somma portata da un credito vantato nei confronti di tale signor Marte e mai riscossa dalla società.

Tale voce, come riferito dal Curatore in sede di esame, emerge dal bilancio 31.12.2013 quale posta straordinaria di onere: ciò significa che, al momento dell'adozione della delibera di distribuzione dei dividendi, non doveva aversi riguardo esclusivamente alla sussistenza di un attivo di bilancio per circa € 12.000,00, ma altresì alla presenza detto onere e, per l'effetto, alla conseguenziale perdita di esercizio appunto derivante dalla differenza tra le suddette voci, corrispondente a circa 29.000,00 euro.

Ciò significa che, quando tale distribuzione è stata deliberata, il bilancio di esercizio, come emerge nelle relazioni ex art 33 LF in atti e come illustrato dal Curatore, segnava una perdita di circa 30.000,00 €, con la conseguenza che la scelta operata dai soci/amministratori necessariamente ha condotto ad una riduzione del patrimonio netto, con conseguente colposo aggravamento del dissesto della società.

Analoghe considerazioni valgono con riferimento alla liquidazione dei compensi in favore degli amministratori.

Anche in tal caso valgono le osservazioni già svolte, ossia il fatto che tale scelta, giuridicamente lecita sul piano astratto, assume natura non prudentiale, tale da aggravare colposamente lo stato di dissesto della società, nel caso concreto, ossia nel caso in cui la stessa sia posta in essere nell'ambito di un'impresa in stato di crisi, peraltro di suo già sotto-capitalizzata

Rileva, sul punto, quanto riferito dal Curatore del Fallimento STELLA: *“il 2013 è un anno in cui abbiamo quella perdita straordinaria di 48.000 euro, il 2013 da un punto*

di vista economico sì, perché dal punto di vista economico, togliendo quella perdita straordinaria, la società avrebbe chiuso con 20.000 euro di utile, dal punto di vista finanziario invece no, perché dal punto di vista finanziario il mancato incasso di 48.000 euro, gli indici finanziari mostravano una tensione appunto finanziaria della società, quindi probabilmente se all'inizio del 2016 la delibera dell'assemblea dell'emolumento appare congrua, finanziariamente a seguito della perdita forse sarebbe stato opportuno non prelevare quei denari per lasciare all'interno della società, ma questo sono valutazioni che poi fa l'amministratore che sa di assumersi una responsabilità nel momento in cui paga se stesso o non paga se stesso".

È lo stesso Curatore ad affermare che indubbiamente, se l'amministratore non avesse preso nessun compenso *"non ci sarebbe stata una perdita così elevata"*.

Proprio in ragione della situazione concreta in cui versava la società, la scelta posta in essere dagli amministratori di autoliquidarsi ugualmente gli emolumenti appare pertanto gravemente imprudente e colposa sotto il profilo dell'aggravamento del dissesto societario.

Va peraltro evidenziato come la liquidazione dei compensi in favore degli amministratori, sia pur per il minor importo di € 12.000,00, sia stata deliberata anche nel 2015, ossia quando la società era in perdita per circa 31.000,00 €.

Il reato di bancarotta semplice sussiste anche con riferimento ai profili delineati dall'art 224 L.F., ossia con riferimento alle ipotesi in cui gli amministratori, sempre sotto il profilo della colpa, hanno concorso a cagionare od aggravare il dissesto della società con inosservanza degli obblighi ad essi imposti dalla legge.

L'art. 2446 c.c., rubricato *"riduzione del capitale per perdite"*, stabilisce che quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori o il consiglio di gestione e, nel caso di loro inerzia, il collegio sindacale ovvero il consiglio di sorveglianza, devono senza indugio convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti. La norma prevede poi che all'assemblea sia sottoposta una relazione sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni del collegio sindacale o del comitato per il controllo

sulla gestione, e che in sede di assemblea gli amministratori debbano dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della suddetta relazione.

Nel caso di specie, a tali adempimenti, sia pur a titolo di colpa, non risulta essere stata data esecuzione, pur sussistendone i presupposti.

Si è prima fatto riferimento alla mancata iscrizione da parte degli amministratori in un fondo di svalutazione crediti di un credito interamente contestato ammontante ad € 36.312,64 nei confronti di tale sig.ra Tita, iscritto invece nel bilancio 2014 nella sua integralità.

Il Curatore, richiamando i principi generali dettati dall'OIC 15 in punto predisposizione dei bilanci, ha concluso affermando che se la controparte contestava in toto i 36.000 e l'amministratore riteneva che l'atto notificatogli non fosse totalmente pretestuoso - cosa che, nel caso di specie, non era, essendo il credito di Tita stato poi effettivamente accertato in sede giudiziale a seguito di CTU - lo stesso avrebbe dovuto "svalutarlo per intero".

Se tale svalutazione fosse stata posta in essere dagli amministratori, alla fine del 2014 il patrimonio netto della società sarebbe stato negativo per 20.000 €, come illustrato in sede di esame e nelle relazioni ex art 33 L.F. dal Curatore: *"Così facendo sì, naturalmente il patrimonio netto alla fine del 2014 era pari a 15.000 euro, tolti i 36 del credito andava in negativo di 20.000 euro, sarebbe andato negativo di 20.000 euro"*.

Ciò avrebbe necessariamente comportato il sorgere in capo agli amministratori del dovere di provvedere alla convocazione immediata dell'assemblea, così come espressamente previsto dall'art. 2446 c.c.

Detta omissione integra, sotto il profilo della condotta, il delitto di cui all'art 224. L.F. sotto il profilo della violazione del disposto dell'art 2446 c.c.

Quanto sopra in accordo con la giurisprudenza della Cassazione, la quale ha sul punto, affermato che in tema di bancarotta, la convocazione dell'assemblea dei soci ex art. 2447 cod. civ. in presenza di una riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale rientra tra gli "obblighi imposti dalla legge" la cui

inosservanza può dar luogo a responsabilità penale dell'amministratore ai sensi dell'art. 224, primo comma, numero 2, della legge fallimentare laddove costituisca causa o concausa del dissesto ovvero del suo aggravamento (Cassazione Penale Sez. 5, Sentenza n. 8863 del 09/10/2014).

Per quanto concerne l'elemento soggettivo, sussiste il coefficiente psicologico della colpa grave, concretatasi in scelte gravemente ed oggettivamente imprudenti in fase gestionale e di tenuta dei bilanci che hanno condotto ad un aggravamento del dissesto.

La penale responsabilità dell'imputata è provata anche con riferimento alle lettere b) c) e d) del capo di imputazione.

Alla lettera b) del capo di imputazione è ascritto all'imputata di aver, unitamente a Tizio, cagionato, aggravato o, comunque, concorso a cagionare o ad aggravare il dissesto societario nella loro qualità ut supra, effettuando, avendo un interesse in conflitto con quello della società, a partire dal 2013, mentre la società versava in crisi finanziaria, una serie di lavori di ristrutturazione dell'immobile di proprietà dell'imputata senza pagarli e senza esercitare alcuna attività per la riscossione contro se medesimi, fino almeno alla concorrenza di euro 67.500, lavori rappresentati da fatture emesse nei confronti di Tizia per euro 45.000 e da fatture da emettere nei confronti della medesima per euro 22.500, nonché continuando a pagare a Tizia odierna imputata il canone di locazione dell'immobile ove aveva sede la società;

L'art 2634 c.c., rubricato "infedeltà patrimoniale", espressamente richiamato dall'art 223, secondo comma n. 1 della Legge Fallimentare, sanziona la condotta degli amministratori, dei direttori generali e dei liquidatori, che, avendo un interesse in conflitto con quello della società, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o altro vantaggio, compiono o concorrono a deliberare atti di disposizione dei beni sociali, cagionando intenzionalmente alla società un danno patrimoniale.

Sia nell'ambito delle relazioni ex art 33 L.F. in atti che nel corso dell'esame il Curatore ha fatto riferimento ad una situazione patrimoniale consegnatagli da

Tizio in cui, oltre all'importo di € 36.000 relativo al credito verso Tita cui si è in precedenza fatto riferimento, è riportato quello di € 67.500 relativo al credito della STELLA nei confronti dell'imputata per lavori di manutenzione straordinaria e ristrutturazione svolti nell'immobile di proprietà di Tizia, il quale fungeva sia da luogo di abitazione dei coniugi Tizio e Tizia che da sede della società: *"Allora, il credito complessivamente era di 67.500, i 67.500 iscritti nella situazione patrimoniale alla data dell'intervenuto fallimento si suddividono in 45.000 euro che sono le fatture da emettere, no, scusate, 45.000 euro di credito pure, quindi per fatture emesse, e 22.500 euro per fatture da emettere, ho prodotto all'interno della prima integrazione alla relazione 33, che è datata 6 luglio 2017, ho prodotto una ricostruzione di questo credito, il credito in origine era di 95.000 euro, al termine dell'anno 2013 la STELLA iscriveva a bilancio un credito per fatture da emettere per lavori svolti a favore di Tizia di 95.000 euro, questi 95.000 euro poi negli anni successivi si sono tramutati, adesso vi... vi fornisco tutti i passaggi, ma a seguito di tutti i passaggi, di cui adesso vi faccio cenno, sono divenuti 22.500 per fatture da emettere e 45.000 per fatture emesse; allora, i 95.000 euro presenti all'interno del bilancio del 31 dicembre del 2013, di cui trovo traccia anche nel 2014 nelle aperture di bilancio, si sono trasformati in parte in fatture emesse, cioè il... con la fattura numero 2 del 2014, la STELLA fatturava l'importo di 35.000 euro nei confronti di Tizia, quindi fatture da emettere erano 95.000, tolgo i 35 di fatture da emettere, rimangono 60.000 euro di fatture da emettere."*

Quanto alla predetta fattura di 35.000,00 €, il Curatore ha precisato che la stessa non è stata incassata, ma la STELLA si è comunque caricata l'Iva da pagare, così come ha continuato a fare in relazione a tutte le fatture emesse nei confronti dell'imputata, ma mai incassate : *la STELLA ha caricato il 10% della fattura come Iva, quindi è un debito, naturalmente emetto fattura, la scrittura contabile mi porta un'Iva a debito, che poi naturalmente devo versare nei termini di legge, quindi a quel punto come dicevo, fattura da emettere, rimangono 60.000, fattura emessa e crediti 38.500. con la fattura 18, sempre del 2014, viene emessa nei confronti di Tizia una fattura di ulteriori 30.000 euro, che è la fattura numero 18 del 2014, quindi fatture da emettere erano 60, meno i 30, mi rimane 30.000 euro di fatture da emettere, fatture emesse 30.000 euro, in realtà è 33, perché anche qua c'è l'Iva... Quindi prima erano 38.500 più i 33,*

diventano 71.500. al termine dell'anno 2014 quindi ho fatture da emettere nei confronti di Tizia di 30.000 e fatture emesse per 71.500"

Illustrando il contenuto delle proprie relazioni con riferimento ai rapporti intercorrenti tra la società e Tizia, il Curatore ha quindi evidenziato come, a fronte del predetto credito vantato dalla STELLA nei confronti dell'imputata, quest'ultima, nonostante si fosse limitata a corrispondere esclusivamente due piccolissimi importi sul maggiore dovuto, sia divenuta beneficiaria di una nota di credito dell'importo di € 33.000,00 da parte della società, la cui emissione non ha trovato alcuna specifica spiegazione e giustificazione da parte degli amministratori: *"Viene emessa nel 2015 la fattura numero 3, di 7500 euro, quindi fatture da emettere erano 30.000, tolgo i 7.500 arrivo a quei 22.500 di cui parlavamo prima, quindi siamo già arrivati a quelle fatture da emettere che mi ritrovo alla data dell'intervenuto fallimento, di 22.500, fattura emessa di 7500 che in realtà è 8250 con Iva e quindi fatture emesse per 79.750, anche questa non è stata pagata, o meglio è stata pagata in piccolissima parte perché sul libro giornale del 2015 sono presenti due acconti pagati da Tizia di 700 euro l'uno, quindi 1400 euro, quindi fatture da emettere ormai abbiamo chiuso il discorso e sono 22.500, fatture emesse sono 79750 meno i 1400, diventano 78.350, l'ultimo passaggio è l'emissione di una nota di credito di 33.000 euro, cioè di 30.000 più tre di iva, nel 2016, che mi abbatte naturalmente l'importo delle fatture emesse, quindi fatture emesse eravamo a 78.350, meno i 33.000 arrivo a quei 45.350 che non sono ancora risultati, vi dicevo all'inizio, perché venivano tolti ulteriori 350 euro che è un pagamento di Tizia, quindi arriviamo a quei 45.000 di cui vi dicevo all'inizio di questo percorso, quindi pagamenti totali del... quindi le fatture emesse nei confronti di Tizia sono 79.750, i pagamenti sono 1750, c'è una nota di credito di 33.000 euro, questo è quanto".*

Le contestazioni mosse da Tizia tramite il proprio legale solamente nel febbraio 2017, e, pertanto, successivamente all'intervenuta dichiarazione di fallimento della STELLA, circa il fatto che i lavori eseguiti all'interno dell'immobile non sarebbero stati posti in essere a regola d'arte appare del tutto generica e, in ogni, appare contrastare con le risultanze della documentazione acquisita nel corso dell'attività integrativa di indagine, avuto riguardo segnatamente al certificato di

ultimazione e collaudo dei lavori di manutenzione straordinaria dell'immobile del dicembre 2014, in seno al quale si dà invece atto da parte del professionista abilitato dell'avvenuta esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte.

Il Curatore ha sul punto riferito che alcuna specifica spiegazione gli è stata fornita da parte degli amministratori in ordine a quello che appare essere un vero e proprio abbattimento di credito, a seguito del quale è peraltro e in ogni caso residuo in capo alla società nei confronti dell'imputata un credito, mai riscosso, di € 45.000, e che neppure gli è stato possibile rinvenire la stessa all'interno della contabilità: *"ho chiesto più volte chiarimenti, l'ho precisato sia all'interno della prima integrazione alla relazione, sia all'interno della seconda integrazione, questi chiarimenti non mi sono mai stati forniti. Io non ho avuto giustificazioni"*.

Il Curatore ha quindi riferito di avere altresì svolto un sopralluogo nel predetto immobile in ..., di proprietà dell'imputata, per verificare l'effettivo stato dei lavori relativi alle predette fatture, evidenziando come la carenza di documentazione, eccezion fatta per quella relativa all'inizio dei lavori, abbia reso impossibile accertare sia l'effettivo stato di avanzamento dei lavori che la congruità degli stessi rispetto agli importi indicati: *"ricordo che dei lavori erano stati fatti, dava l'idea che dei lavori erano stati fatti, avevo chiesto anche al Giudice delegato alla procedura, che era la Dottoressa ..., di nominare un architetto per verificare la congruità di questi lavori ma mi era stato risposto dal Giudice che la prova dei lavori doveva essere fornita dalla controparte e non dovevamo verificarla noi, quindi io non ho potuto fare una prova sul... io dovevo verificare sostanzialmente se l'importo scritto in contabilità era corretto rispetto ai lavori fatti... non ho trovato contratto, non mi è stato fornito, non mi sono stati forniti i Sal... Anche per verificare la congruità... Non ho avuto modo di verificare la congruità dell'importo iscritto in contabilità"*

Era invece presente la comunicazione di inizio lavori (*Se non ricordo male la comunicazione di inizio lavori c'era*).

Nonostante la sussistenza di detto, ingiustificato, abbattimento di credito in favore dell'imputata e nonostante fosse in ogni caso residuo, a fronte dello storno dell'importo di € 33.000,00, in capo alla società nei confronti di

quest'ultima un credito, non riscosso, di € 45.000,00, la STELLA ha ugualmente continuato a corrispondere a Tizia, quale persona fisica, i canoni di locazione relativi all'immobile, per un totale di € 11.958,00, come riferito sul punto dal Curatore: *"io ho potuto verificare che nel 2014 il canone di locazione ammontava a euro 400 mensile, nel 2014 sono stati pagati canoni per 402, perché c'è anche il bollo, quindi per tutte le 12 mensilità, quindi per un totale di 4824, stesso importo nel 2015, mentre nel 2016 sono state pagate solo 3 mensilità, quindi per un totale di... no, scusate, in tre tranches, sono state pagate 5 mensilità... Allora, 4824 più 4824 più 2010, qui di 9648... 11.958."*

Non risulta dagli atti processuali che tali importi siano mai stati portati in compensazione nel rapporto tra la società STELLA e l'imputata.

Salve le considerazioni svolte circa la carenza di idonea giustificazione in relazione all'emissione in favore dell'imputata della nota di credito per l'importo di 33.000,00 euro di cui si è dato atto, si è detto della sopravvivenza in capo alla STELLA di un credito di € 45.000,00 nei confronti dell'imputata, mai riscosso durante il periodo di attività della Società.

Sul punto, il Curatore ha riferito di aver richiesto all'imputata, attraverso diverse raccomandate, il pagamento dello stesso, ma di non aver ricevuto in merito alcuna spiegazione da parte di quest'ultima in merito né ai lavori, né alla nota di credito: *Allora, io ricordo che se non ricordo male non mi è stata data alcuna spiegazione in merito né ai lavori né alla nota di credito, l'unica comunicazione che mi è pervenuta è stata una proposta transattiva, che è stata sottoposta al comitato dei creditori, la prima proposta tra l'altro, se non ricordo male, aveva ricevuto parere negativo da parte del comitato, poi è arrivata la seconda proposta transattiva con il pagamento della somma di euro 25.000 che è stata accettata dal comitato dei creditori, dalla maggioranza del comitato dei creditori.*

Con riferimento alla richiesta di pagamento del credito, il Curatore ha riferito di non aver ricevuto nulla da Tizia, eccezion fatta per la, peraltro generica, prefata contestazione da parte del difensore Avv. ... di asseriti vizi dei lavori eseguiti nello stabile, in ogni caso posta in essere in uno con la formulazione di proposta

transattiva da parte del legale dell'imputata: *"da Tizia no, non mi è arrivato nulla, nel senso che avevo più volte mandato se non ricordo male almeno un paio di raccomandate per chiedere spiegazioni, e dalla signora non avevo ricevuto niente, dall'avvocato ho ricevuto, però se non ricordo male la missiva era già legata all'accordo transattivo, quindi la signora contestava in parte i lavori, offriva 25.000 euro a saldo stralcio"*.

Va sul punto evidenziato come neppure il teste Mevio, abbia saputo giustificare l'emissione della ridetta nota di credito in favore di Tizia da parte della STELLA, né abbia saputo riferire circa l'effettiva esistenza di contestazioni da parte di Tizia in ordine ai lavori eseguiti all'interno dell'immobile sito in ..., riferendo anzi che, per quanto a sua conoscenza, non ve n'erano.

Lo stesso Mevio ha peraltro dichiarato che - in base ai dati messi a disposizione - i lavori si erano esauriti entro la fine del 2013, ciò a prova del fatto che non corrispondeva al vero il fatto che gli stessi fossero ancora in essere alla data di dichiarazione del fallimento.

Va poi evidenziato come emerga dagli atti come l'imputata, unitamente al coniuge, nel corso della vita della società abbia stipulato, come persona fisica, un mutuo fondiario in data 26 marzo 2015 di euro 43.167, costituendo a garanzia ipoteca sul predetto bene immobile - contemporaneamente sede della società e luogo di abitazione dei coniugi - a favore della Banca, fino alla concorrenza di euro 86.336

Circa la ridetta transazione e segnatamente circa le ragioni per cui la stessa è stata accettata, il Curatore ha testualmente riferito: *"ho fatto delle indagini sull'immobile, l'immobile era già oggetto di ipoteca, quindi la domanda è perché lei non poteva, il curatore allora rivalersi sull'immobile dei signori Stella, che erano proprietari al 50%, comunque lei era al 50%, al risposta è no perché l'immobile era già... sull'immobile era presente una iscrizione ipotecaria, quindi io diciamo che... o si accettava quella proposta sanativa o l'alternativa comunque era zero"*

Alla luce di tutte le considerazioni svolte, ritiene il Tribunale sussistere il reato di cui alla lettera b) di cui al capo di imputazione nei confronti dell'imputata che,

quale socia e componente il consiglio di amministrazione, agendo in una situazione di oggettivo insanabile conflitto di interesse, non ha deliberatamente provveduto alla riscossione di un credito che la società, di cui la stessa era amministratrice, vantava nei confronti della stessa quale persona fisica. Tale condotta, tenuto conto che *“integra il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui all'art. 216, comma 1, legge fall., la mancata riscossione di un credito, poiché oggetto delle condotte di depauperamento è il patrimonio in senso lato, comprensivo non solo dei beni materiali ma anche di entità immateriali, fra cui rientrano le ragioni di credito che concorrono alla formazione dell'attivo patrimoniale”* (Corte Appello Firenze 07/11/2017 n. 607), integra, tanto sotto il profilo oggettivo quanto sotto quello soggettivo, la fattispecie delittuosa ascritta all'imputata in seno al capo di imputazione.

Sussiste la penale responsabilità dell'imputata anche in relazione alla fattispecie di cui alla lettera c) del capo di imputazione, sotto il profilo della dissipazione o, comunque, della distrazione delle ragioni di credito derivanti dalle prestazioni di ristrutturazione di cui al capo b) e della mancata attivazione di ogni iniziativa per la loro riscossione, accompagnata dall'ingiustificata obliterazione, con una nota di credito di euro 30.000, di parte del credito medesimo.

Rilevano, sul punto, le osservazioni precedentemente svolte con riferimento alle lettere a) e b) del capo di imputazione.

Sia dalle relazioni ex art. 33 L.F. in atti che dalla deposizione resa in udienza dal Curatore del Fallimento risulta un credito vantato dalla STELLA nei confronti dell'imputata ammontante a complessivi € 97.500, il quale appare volutamente mai riscosso in ragione del manifesto conflitto di interessi derivante dal fatto che l'imputata indossa, contemporaneamente, la veste di debitore della società, socia della stessa e membro del Consiglio di Amministrazione della STELLA in uno con coniuge Tizio e proprietaria dell'immobile ove ha sede la società e ove la stessa vive unitamente al coniuge.

Parte di tale - mai riscosso - importo, pari a 33.000,00 €, è stato poi oggetto di ingiustificata rinuncia da parte della STELLA, con il beneficio della nota di

credito emessa nel 2016 da Tizio a favore della moglie, la quale non ha trovato specifica giustificazione negli atti processuali e nelle risultanze dell'esperita istruttoria.

Deve pertanto ritenersi sussistere anche il reato di bancarotta impropria da infedeltà patrimoniale sub B), atteso che i coniugi Tizio e Tizia - soci e amministratori - hanno compiuto prestazioni di servizio a favore di se stessi per la ristrutturazione della casa senza pagare il debito - di quasi 100.000 euro - e senza intenzionalmente intraprendere alcuna azione recuperatoria per il suo soddisfacimento, anzi neutralizzando una parte del credito con la nota di credito di cui sopra.

Ritiene il Tribunale trattarsi di un comportamento contrario al dovere di conservare l'integrità del patrimonio sociale a vantaggio del confliggente soddisfacimento di interessi individuali, tenuto conto del ricorso al finanziamento bancario a titolo personale, garantito proprio dal valore dell'immobile oggetto dell'intervento di ristrutturazione eseguito dalla società fallita. Deve pertanto ritenersi condivisibile quanto affermato sul punto dalla Pubblica Accusa, ossia il fatto che i lavori di ristrutturazione siano stati pagati con le risorse della società e che il maggior valore dell'immobile sia servito per ottenere denaro a titolo personale. Il tutto in seno ad un rapporto connaturato da un palese conflitto di interesse nella relazione tra la società e l'imputata, quest'ultima nella sua quadruplici veste di socia, amministratrice, debitrice della STELLA proprietaria dello stabile.

I reati di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale e quello di bancarotta impropria possono concorrere alla luce della giurisprudenza della Cassazione, la quale ha affermato che gli stessi hanno ambiti diversi: il primo postula il compimento di atti di distrazione o dissipazione di beni societari ovvero di occultamento, distruzione o tenuta di libri e scritture contabili in modo da non consentire la ricostruzione delle vicende societarie, atti tali da creare pericolo per le ragioni creditorie, a prescindere dalla circostanza che abbiano prodotto il fallimento, essendo sufficiente che questo sia effettivamente

intervenuto; il secondo concerne, invece, condotte dolose che non costituiscono distrazione o dissipazione di attività - né si risolvono in un pregiudizio per le verifiche concernenti il patrimonio sociale da operarsi tramite le scritture contabili - ma che devono porsi in nesso eziologico con il fallimento. Ne consegue che, in relazione ai suddetti reati, mentre è da escludere il concorso formale è, invece, possibile il concorso materiale qualora, oltre ad azioni ricomprese nello specifico schema della bancarotta ex art. 216 L.F., si siano verificati differenti ed autonomi comportamenti dolosi i quali - concretandosi in abuso o infedeltà nell'esercizio della carica ricoperta o in un atto intrinsecamente pericoloso per l'andamento economico finanziario della società - siano stati causa del fallimento (Cassazione Penale, Sez. 5, Sentenza n. 533 del 14/10/2016; Cassazione Penale Sez. 5 27/9/12). Alla mancata riscossione del credito, da sola idonea ad integrare il reato di bancarotta patrimoniale per dissipazione e distrazione, deve aggiungersi anche il mancato ricorso alla compensazione tra il credito della società e quello attinente i canoni di locazione dell'immobile. Alla luce di tali considerazioni, la penale responsabilità dell'imputata con riferimento al reato ascritte sub lettera c) del capo di imputazione deve ritenersi provata, e ciò sia sotto il profilo oggettivo che sotto quello soggettivo.

Sussiste il reato di bancarotta preferenziale sub capo D), posto in essere attraverso il pagamento dei canoni di locazione dell'immobile a favore di Tizia, persona fisica e che, segnatamente, trova la propria espressione, sia sotto il profilo oggettivo che sotto quello soggettivo, nel fatto che, in una situazione di evidente dissesto, la quale a distanza di breve tempo ha infatti portato al fallimento della società, la STELLA, anziché recuperare o, quantomeno, porre in compensazione il proprio credito, ben più rilevante, ha continuato a pagare il debito del contratto di affitto nei confronti dell'imputata, così favorendo un creditore chirografario in danno degli altri muniti anche di privilegio, come l'Erario dello Stato.

Sussiste infine il delitto di bancarotta impropria da falso in bilancio di cui alla lettera e) del capo di imputazione per mancata svalutazione, quantomeno a partire dal bilancio dell'esercizio 2014, dei crediti verso i clienti, avuto riguardo

sia al credito della STELLA nei confronti di Tita, che a quello della società nei confronti di Tizia.

Rilevano, sul punto, le evidenze della relazioni ex art 33 L.F. e delle successive integrazioni, quali illustrate dal Curatore in sede di esame e dalle quali emerge con chiarezza come nel 2013 la società versasse già in crisi finanziaria.

La situazione si è ulteriormente aggravata nel 2014, fino a divenire irreversibile e giungere, così, alla dichiarazione di fallimento da parte del Tribunale di Alessandria il 22.12.2016.

Il Curatore fallimentare ha illustrato - e di ciò si è dato atto trattando la lettera a) del capo di imputazione - di come nel 2014 la società STELLA abbia omesso di svalutare un credito vantato nei confronti di tale signora Tita, quantunque si trattasse di un credito interamente contestato.

Che la contestazione de qua non fosse infondata - circostanza che avrebbe dovuto portare il consiglio di amministrazione della STELLA a svalutare il prefato credito "*per intero*", come evidenziato dal Curatore - è provato dal fatto che la STELLA è uscita soccombente dalla causa civile avanti il Tribunale di Imperia in seno alla quale la è stata convenuta in giudizio da Tita.

Posto che già solamente il fatto di essere stata convenuta in giudizio per vizi afferenti i lavori posti in essere avrebbe dovuto indurre il consiglio di amministrazione della STELLA ad iscriverne in un fondo svalutazione dei crediti una quota parte da accantonare nel 2014, va segnatamente evidenziato come, così come dettagliatamente illustrato dal Curatore, la CTU svolta in seno a detto giudizio abbia quantificato il valore dell'intervento posto in essere dalla STELLA in € 118.690, a fronte dell'importo di € 90.000,00 già versato da Tita. Il credito di 28.690 euro facente capo alla STELLA è stato tuttavia prima decurtato di € 16.848 stante l'accertamento dei vizi lamentati dall'attrice, quindi completamente azzerato, trasformandolo anzi un debito verso l'attrice, stante il fatto che anche le spese sostenute dall'attrice per lo smaltimento dei rifiuti, ammontanti a circa € 15.000,00, sono state poste a carico della convenuta. Alla luce di tali rilievi oggettivi, appare evidente il fatto che nel bilancio relativo al 2014, approvato in

data 30 aprile 2015 e, pertanto, non solo quando la causa civile avanti il Tribunale era già stata introdotta, ma altresì quando era già stato conferito incarico al CTU per verificare la sussistenza dei vizi dedotti dall'attrice e poi effettivamente giudizialmente accertati, il credito di 36.000 vantato dalla STELLA nei confronti di Tita avrebbe dovuto essere svalutato integralmente, secondo i principi contabili illustrati dal Curatore in sede di esame e sopra richiamati.

Qualora tale svalutazione fosse stata correttamente posta in essere, nei termini chiaramente indicati dal Curatore, si sarebbe pervenuti ad un azzeramento del capitale sociale, risultato a cui peraltro si sarebbe giunti anche ponendo in essere una svalutazione in termini inferiori del prefato credito.

L'omessa indicazione in sede di bilancio della sussistenza della contestazione integrale del ridetto credito integra gli estremi del reato di cui alla lettera e) del capo di imputazione.

Ciò in quanto posto l'esatta appostazione e svalutazione di detto credito avrebbe determinato l'azzeramento del capitale sociale e, pertanto, avrebbe importato una variazione rilevante della situazione economica e patrimoniale della società, la cui segnalazione da parte degli amministratori è imposta dalla legge.

Detta condotta è invero ascrivibile nell'alveo tipologico delineato dall'art 2621 c.c., reato presupposto espressamente richiamato dall'art 223 L.F, il quale sanziona penalmente la condotta degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci e dei liquidatori, che, fuori dai casi previsti dall'art. 2622, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore. L'aggravamento del dissesto da parte degli amministratori, il quale integra la condotta delineata dal comma 2, n 1 dell'art

223 L.F, attraverso la commissione di fatti delineati dal ridetto reato presupposto, trova quindi concretizzazione nell'esposizione in bilancio di crediti del tutto inesigibili, quale quello nei confronti di Tita, ovvero volutamente non pretesi, quale quello nei confronti dell'odierna imputata, e ciò all'evidente fine di celare ai terzi le reali condizioni economiche della società e a proseguire l'attività dell'impresa senza un concreto business plan di risanamento.

Per quanto concerne l'elemento soggettivo del reato, va evidenziato, da un lato, come sia sufficiente la prevedibilità da parte degli amministratori del dissesto come effetto della condotta anti-doverosa (Cassazione Penale 45672/15), dall'altro come l'imputata non abbia allegato e fornito una diversa ricostruzione del fatto sotto il profilo probatorio, avuto riguardo anche alla relazione a firma del Dott. Sempronio acquisita in sede di ammissione del rito premiale.

Il fatto di aver corrisposto a titolo transattivo la somma di 25.000,00, peraltro accettata dal Curatore solo ed esclusivamente in quanto, essendo l'immobile gravato da ipoteca, tale dazione in denaro costituiva l'unico modo per recuperare, sia pur limitatamente, parte del credito del Fallimento, non elide poi minimamente in capo all'imputata la sussistenza degli obblighi e dei doveri alla stessa facenti capo in ragione della sua qualifica di amministratrice della società e che invece, nel caso di specie, risultano violati.

Né l'imputata può esimersi dal rispetto dei doveri sulla stessa gravanti eccependo di aver confidato nel commercialista di fiducia, il quale avrebbe consigliato male sia lei che il coniuge: ciò sulla scorta della giurisprudenza della Cassazione, secondo cui *"In tema di bancarotta fraudolenta documentale l'imprenditore e - nel caso di bancarotta cosiddetta impropria - gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, non vanno esenti da responsabilità per il fatto che la contabilità sia stata affidata ad un soggetto fornito di specifiche cognizioni tecniche (commercialista), dovendosi logicamente presumere che la contabilità stessa sia stata redatta secondo le indicazioni date dai predetti soggetti, che restano, perciò, sempre responsabili della tenuta di una regolare e veritiera contabilità"* (Cassaz. Penale Sez. 5, Sentenza n. 2055 del 15/12/1993)

L'imputata va dunque ritenuta responsabile di tutti i delitti ascrittile, avendo agito sia nel ruolo di amministratore della STELLA fino al 1 settembre 2015 - dopo aver deliberato l'approvazione del bilancio relativo al 2014 - sia nel ruolo conflittuale di comproprietaria dell'immobile.

Per quanto concerne il trattamento sanzionatorio, deve ritenersi sussistente il vincolo della continuazione tra i reati di cui alle singole lettere che compongono il capo di imputazione, riconosciuto più grave il reato previsto dall'art 223 L.F.

Non deve tuttavia darsi luogo ad alcun aumento di pena derivante dalla presenza di più fatti di bancarotta, dovendo ritenersi applicabili le circostanze generiche, per l'incensuratezza, la non eccessiva entità del passivo ed il buon comportamento processuale, in misura prevalente sulla relativa contestata aggravante ad effetto speciale di cui all'art 219 comma 2 n. 1 L.F.

Alla luce di tali considerazioni, la pena base è pertanto determinata in anni 3 di reclusione, pari al minimo edittale previsto dall'art 223 L.F che, sul punto, richiama l'art 216 L.F.

Tale pena è ridotta ad anni 2 di reclusione per effetto dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, ed ulteriormente ridotta ad anni uno e mesi quattro di reclusione per la scelta del rito.

Ai sensi dell'art 216 L.F., l'imputata è dichiarata inabilitata per una durata pari a quella della pena principale all'esercizio di una impresa commerciale ed incapace, per la medesima durata, ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa.

Sussistono i presupposti per la concessione all'imputata dei doppi benefici di legge ex artt.163 e 175 c.p..

Le spese processuali sono poste a carico dell'imputata come per legge.

Si è provveduto al deposito della motivazione nel termine di cui al dispositivo

PQM

visti gli artt. 438 e ss. c.p.p. e 533 c.p.p.;

Dichiara l'imputata Tizia responsabile dei reati alla medesima ascritti unificati dal vincolo della continuazione e, concesse le circostanze attenuanti generiche dichiarate prevalenti sulla contestata aggravante, computata la diminuzione del rito, la condanna alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione.

Visto l'art 216 R.D. 267/1942

Dichiara l'imputata inabilitata per una durata pari a quella della pena principale all'esercizio di una impresa commerciale ed incapace, per la medesima durata, ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa

Visti gli artt.163 e 175 c.p.;

Concede all'imputata i doppi benefici di legge.

Visto l'artt.535 c.p.p.;

Condanna l'imputata al pagamento delle spese processuali.

Visto l'art. 544 c.p.p.;

Indica in giorni novanta il termine per il deposito della motivazione.

Alessandria, 23 giugno 2021

Il Giudice Estensore

Dott. Gianluigi Biasci

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Maria Teresa Guaschino